

Decisione (UE) 2018/229 della Commissione del 12 febbraio 2018 che istituisce, a norma della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione

Lucia Fiumi - Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A

ROMA – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Auditorium MARTEDI 22 MAGGIO 2018



# CReIAMO PA


Per un cambiamento sostenibile



# Classificazione Stato Ecologico



# Comitato Art 21 ai sensi della Direttiva 2000/60/CE



# Decisione (UE) 2018/229

## Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii) della Direttiva 2000/60/CE, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nella parte 1 dell'allegato alla presente decisione.
2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell'ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico, gli Stati membri, ai fini dell'allegato V , punto 1.4.1, iii) della direttiva 2000/60/CE, utilizzano nella classificazione dei sistemi di monitoraggio i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui alla parte 2 dell'allegato alla presente decisione.
3. Gli Stati Membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all'allegato della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.



# Gli Istituti di ricerca che hanno sviluppato i nostri metodi

